

Consiglio Provinciale

Giunta Provinciale di Grosseto

Lio Scheggi (presidente)

Giancarlo Bastianini (vicepresidente)

Giancarlo Farnetani (assessore alla Pianificazione Sostenibile del Territorio)

Alidiano Bargelli, Sergio Bovicelli, Anna Nativi, Donatella Rapezzi,

Giuseppe Romagnoli, Cinzia Tacconi (assessori)

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 2009

Valutazione Ambientale Strategica

RELAZIONE - RAPPORTO AMBIENTALE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE ESTERNO

Professionisti incaricati

arch. Alessandro Vignozzi (coordinatore scientifico)

arch. Stefano Giommoni

arch. Rita Monaci

arch. Marzio Flavio Morini

GRUPPO INTERNO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità

arch. Pietro Pettini – Direttore (coordinatore)

- *Settore Pianificazione Territoriale*

arch. Lucia Gracili – Dirigente

geom. Enzo Cillerai

geol. Riccardo Cinelli

p.i. Eldo Gorelli

p.a. Roberto Fommei

geom. Daniele Crescenzi

ing. Gianluca Fedeli

- *Settore Conservazione della Natura*

dot. Paolo Stefanini

dott. Simona Piccini

- *Settore Ambiente*

ing. Michele Canova- Dirigente

- *Servizio Ingegneria Ambientale*

Rag. Daniele Poggioni – p.o.

Area Sviluppo Locale e Attività Produttive

dott. Fabio Fabbri – Direttore

- *Settore Promozione economica*

dott. Roberto Seghi – p.o.

- *Statistica*

dott. Sante Brandi – Dirigente

Grosseto Aprile 2009

Collaboratori gruppo esterno

arch. Alba Ballini Spoglia

arch. Giovanna Pessina

arch. Sara Rossi

d.u. Tiziana Vignozzi

Collaboratori gruppo interno

Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità

- Settore Pianificazione Territoriale

arch. Mauro Pasquali

dott. Greta Fabiani

rag. Gabriele Pisicchio

- Settore Ambiente

dott. Renzo Rossi

- Servizio Ingegneria Ambientale

dott. Marilyn Magro

dott. Stefania Marseglia

dott. Rosa Sorrentino

p.ch. Patrizia Bernardini

geom. Antonella Nelli

rag. Denio Sclavi

Area Sviluppo Locale e Attività Produttive

- Servizio Promozione Economica

dott. Cristina Mazzolai – p.o.

dott. Lorella Dragoni

rag. Loredana Grossi

- Servizio Sviluppo Rurale

dott. Claudio Galli

geom. Guido Turacchi

- Statistica

Cristina Raffo

Area Infrastrutture e Protezione Civile

ing. Massimo Luschi – Direttore

- Servizio Infrastrutture e Manutenzioni

ing. Barbara Manganaro

- Servizio Difesa del Suolo e Bonifica Idraulica

geom. Massimo Bartalucci

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Andrea Bencivenni

Massimo Cipriani

Marco Sorresina

Enti ed organismi invitati a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei a incrementare il quadro conoscitivo (art. 15, c. 2 lettera c, L.R. n. 1/05) ed eventuali pareri, nulla osta o assensi comunque denominati:

- Comuni: Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Cinigiano, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano
- Comunità Montane: Monte Amiata Area Grossetana, Colline Metallifere, Colline del Fiora, Arcipelago Toscano
- Regione Toscana
- Parco Nazionale Arcipelago Toscano
- Parco Regionale della Maremma
- Autorità di Bacino:
 - Nazionale del Fiume Tevere, Interregionale del Fiume Fiora, Regionali del Fiume Ombrone e Toscana Coste
- ATO n. 9 - Consorzio per la Gestione dei Rifiuti
- AATO n. 6 - Ombrone (Sistema Idrico Integrato)
- Consorzi di Bonifica e Acquedotto del Fiora s.p.a.
- Province contermini: Livorno, Pisa, Siena, Viterbo
- Agenzie regionali: ARPAT, ARSIA
- Aziende per la Promozione Turistica: Toscana Promozione, APT
- Associazioni di Categoria economiche
- Associazioni ambientaliste
- Associazioni Sindacali
- Ordini Professionali
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso gli organi periferici e funzionali
- Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e suoi organi e aziende periferiche e funzionali
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere

Autorità Proponente

(D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4)

- Provincia di Grosseto
Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità
Settore Pianificazione Territoriale

Autorità Competente

(D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4)

- Giunta Provinciale di Grosseto

Autorità Procedente

(D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4)

- Consiglio Provinciale di Grosseto

Garante della comunicazione

(L.R. 1/05, artt.19, 20)

- Daniele Crescenzi
Via Cavour, 16 58100 Grosseto
tel. 0564/484772
d.crescenzi@provincia.grosseto.it

Responsabile del Procedimento

(L.R. 1/05, art. 16)

- Lucia Gracili
Dirigente Settore Sviluppo del Territorio

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
1.2 Premessa.....	5
1.2.1 <i>Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio</i>	6
1.3 L'applicazione della Direttiva europea in materia di VAS.....	13
1.3.1 <i>Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4</i>	13
1.4 La Valutazione strategica in Toscana	17
1.4.1 <i>Legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio (estratto)</i>	18
1.4.2 <i>Il Regolamento di attuazione della LR 1/2005 in materia di valutazione integrata.</i>	20
2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	27
2.1 La valutazione Iniziale	27
2.2 La valutazione intermedia e la decisione	33
3 RAPPORTO AMBIENTALE.....	36
3.1 Premessa.....	36
3.2 Metodologia utilizzata.....	37
3.2.1 Il metodo di valutazione per il P.T.C. di Grosseto: i principi	38
3.2.2 La coerenza interna	39
3.2.3 Sintesi dei contenuti del PTC: la valutazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana.....	40
3.2.4 Coerenza esterna	45
3.2.5 Verifica tecnica	45
4. MISURE DI MONITORAGGIO	46

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.2 Premessa

Fino ad oggi la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 58/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e le sue successive modificazioni.

LA Direttiva 2001/42/CE ha esteso l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi; essa introduce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come strumento per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, al fine di rispondere alla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile.

LA Direttiva 2001/42/CE obbliga, ai fini di una efficace Valutazione Ambientale, alla elaborazione di un rapporto ambientale, allo svolgimento di consultazioni, alla valutazione di quanto abbiano influito il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e alla messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

LA Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D. lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007, poi modificata dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4.

La questione centrale della VAS attiene al problema delle decisioni, cioè all'interpretazione degli esiti della VAS all'interno dei processi decisionali.

La partecipazione del pubblico è riconosciuta infatti come uno degli elementi necessari a garantire l'efficacia delle procedure di VAS. Il massimo di trasparenza possibile, di informazione dell'opinione pubblica e di pubblicità di tutto il processo decisionale risultano requisiti fondamentali della procedura.

La Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente indica agli stati membri, in sede di recepimento, rilevanti linee guida per promuovere la partecipazione del pubblico secondo la definizione ampia fornita dalla Convenzione di Aarhus. In tale direzione si pone anche la Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nei processi decisionali per i piani e programmi a rilevanza ambientale.

LA Direttiva 2001/42 è stata pubblicata in data 21/7/2001 nella Guce L/197 del parlamento e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. LA Direttiva è stata approvata secondo la procedura prevista dall'art. 251 del Trattato dell'Unione europea. Si tratta della cosiddetta procedura di coesione o conciliazione.

1.2.1 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 27 giugno 2001

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

delliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 21 marzo 2001, considerando quanto segue:

(1) L'articolo 174 del trattato stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul principio della precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(2) Il quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (5), integrato dalla decisione n. 2179/98/CE del Consiglio (6) relativa al suo riesame, ribadisce l'importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente.

(3) La convenzione sulla biodiversità richiede alle parti di integrare, per quanto possibile e appropriato, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei piani e nei programmi settoriali e intersettoriali pertinenti.

(4) La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

(5) L'adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e programma dovrebbero andare a vantaggio delle imprese, fornendo un quadro più coerente in cui operare inserendo informazioni pertinenti in materia ambientale nell'iter decisionale. L'inserimento di una più ampia gamma di fattori nell'iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci.

(6) I diversi sistemi di valutazione ambientale operanti negli Stati membri dovrebbero prevedere una serie di norme procedurali comuni necessarie a contribuire ad un elevato livello di protezione dell'ambiente.

(7) La Convenzione della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, del 25 febbraio 1991, che si applica sia agli Stati membri sia a altri Stati, incoraggia le parti della convenzione ad applicare

i suoi principi anche a piani e programmi. Alla seconda riunione tra le parti alla convenzione tenutasi a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, è stato deciso di approntare un protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica, da aggiungere alle norme

in vigore sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, per pervenire alla sua eventuale adozione in una riunione straordinaria delle parti alla convenzione in occasione della quinta conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa», prevista per maggio 2003 a Kiev (Ucraina). I sistemi di valutazione ambientale di piani e programmi applicati nella Comunità dovrebbero garantire adeguate consultazioni transfrontaliere quando l'attuazione di un piano o programma in preparazione in uno Stato membro potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro. Le informazioni relative ai piani e ai programmi che hanno effetti significativi sull'ambiente di altri Stati dovrebbero essere trasmesse su una base reciproca ed equivalente in un pertinente contesto giuridico tra gli Stati membri e tali Stati.

(8) Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i principi generali del sistema di valutazione ambientale e lasci agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto

del principio della sussidiarietà. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel trattato.

(9) La presente direttiva ha carattere procedurale e le sue disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite. Gli Stati membri

dovrebbero eventualmente tener conto del fatto che le valutazioni saranno effettuate a diversi livelli di una gerarchia di piani e programmi, in modo da evitare duplicati.

(10) Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), e tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(2), potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. Quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente.

(11) Altri piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti possono non avere effetti significativi sull'ambiente in tutti i casi e dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere tali effetti.

(12) Gli Stati membri, nel decidere, dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri fissati nella presente direttiva.

(13) Taluni piani e programmi, a causa delle loro caratteristiche particolari, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(14) Una valutazione, ove prescritta dalla presente direttiva, dovrebbe essere elaborata in modo da contenere informazioni pertinenti come stabilito dalla presente direttiva, identificare, descrivere e valutare i possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonché alternative ragionevoli. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le misure da essi adottate per quanto riguarda la qualità dei rapporti ambientali.

(15) Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri.

(16) Nel caso in cui l'attuazione di un piano o di un programma elaborato in uno Stato membro possa avere effetti significativi sull'ambiente di altri Stati membri, si dovrebbe prevedere che gli Stati membri interessati procedano a consultazioni e che le autorità interessate ed il pubblico siano informate e possano esprimere il loro parere.

(17) Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviarne l'iter legislativo.

(18) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, quando è adottato un piano o programma, le autorità interessate ed il pubblico siano informate e siano messi a loro disposizione dati pertinenti.

(19) Qualora l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie quali la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), la direttiva 92/43/CEE, o la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4), gli Stati membri, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria.

(20) L'applicazione e l'efficacia della presente direttiva dovrebbero essere oggetto di una prima relazione della Commissione cinque anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente ogni sette anni. Allo scopo di integrare ulteriormente le disposizioni per la tutela dell'ambiente e di tener conto dell'esperienza acquisita, la prima relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte di modifica della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la possibilità di ampliarne l'ambito di applicazione ad altre zone/altri settori e ad altri tipi di piani e di programmi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 **Obiettivi**

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva:

- a) per «piani e programmi» s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche
 - che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello azionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
 - che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- b) per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;
- c) per «rapporto ambientale» s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;
- d) per «pubblico» s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Articolo 3 **Ambito d'applicazione**

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,
 - a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.
8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:
 - piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,
 - piani e programmi finanziari o di bilancio.

9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso (1) per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 (2) e (CE) n. 1257/1999 (3) del Consiglio.

Articolo 4 **Obblighi generali**

1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.
2. Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva.
3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5 **Rapporto ambientale**

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.
2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.
3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.
4. Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

Articolo 6 **Consultazioni**

1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.
2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa. 3. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi.
4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.
5. Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.

Articolo 7

Consultazioni transfrontaliere

1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.

2. Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti. Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.

3. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.

Articolo 8 Iterdecisionale

In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 9 Informazioni circa la decisione

1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:

- a) il piano o il programma adottato;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.

2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 10 Monitoraggio

1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

2. Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

Articolo 11 Relazione con le altre disposizioni della normativa Comunitaria

1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.

2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.

3. Per i piani e i programmi cofinanziati dalla Comunità europea, la valutazione ambientale a norma della presente direttiva viene effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria.

Articolo 12

Informazioni, relazioni e riesame

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare le prescrizioni della presente direttiva e comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità di tali relazioni.

3. Prima del 21 luglio 2006 la Commissione invia una prima relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altre tematiche altri settori e ad altri tipi di piani e programmi. Successivamente viene elaborata una nuova relazione di valutazione ogni sette anni.

4. Al fine di garantire la coerenza di impostazione tra la presente direttiva e i successivi regolamenti comunitari, la Commissione riferisce in merito al rapporto tra la stessa e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.

Articolo 13

Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.

4. Prima del 21 luglio 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, informazioni separate sui tipi di piani e di programmi soggetti in forza dell'articolo 3 ad una valutazione ambientale ai sensi della presente direttiva. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Queste sono aggiornate su base periodica.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.

ALLEGATO I

Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
- c) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- f) *possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

(1) *Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.*

ALLEGATO II

Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5

1. *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,*
 - *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,*
 - *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,*
 - *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,*
 - *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*
2. *Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,*
 - *carattere cumulativo degli effetti,*
 - *natura transfrontaliera degli effetti,*
 - *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),*
 - *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),*

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
- dell'utilizzo intensivo del suolo,
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

* * * * *

1.3 L'applicazione della Direttiva europea in materia di VAS

La VAS nel nostro Paese trova applicazione con le modifiche introdotte al D.lgs 152/2006 a seguito della emanazione del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

1.3.1 Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4

Ulteriori disposizioni correttive ed integrate del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (estratto)

PARTE SECONDA

Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)

Titolo I

PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).

Art. 4. Finalità

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
 - a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
 - a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Art. 5. Definizioni

1. Ai fini del decreto si intende per:
 - a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
 - p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;

- q) *autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;*
- r) *proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;*
- s) *soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita' in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;*
- t) *consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;*

Art. 6.

Oggetto della disciplina

- 1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

Art. 7.

Competenze

- 2. *Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.*
- 7. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:*
 - a) *i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;* b) *i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;*
 - c) *eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione;*
 - d) *le modalita' di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.*

Titolo II

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 11.

Modalita' di svolgimento

- 1. *La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:*
 - a) *lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';*
 - b) *l'elaborazione del rapporto ambientale;*
 - c) *lo svolgimento di consultazioni;*
 - d) *la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;*
 - e) *la decisione;*

- f) l'informazione sulla decisione;
 - g) il monitoraggio.
2. L'autorita' competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
 - a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilita' delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
 - b)collabora con l'autorita' proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonche' l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio di cui all'articolo 18;
 - c)esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonche' sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;.
 3. La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione .
 4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
 5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Art. 12.

Verifica di assoggettabilita'

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente con l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Art. 13.

Redazione del rapporto ambientale

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attivita' di elaborazione di piani e programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del

livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

- 5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.*
- 6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.*

Art. 14. Consultazione

- 1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.*
 - 2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.*
- 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.*
- 4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto.*

Art. 15. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione

- 1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.*
- 2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.*

Art. 16. Decisione

- 1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.*

Art. 35. Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.*
- 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.*
- 2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.*

2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Il medesimo art. 35 al c. 3 stabilisce che le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del DLgs. N. 4 /2008 sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'Avvio del procedimento.

La Provincia pur avendo nella sostanza adempito alla normativa sulla VAS (procedure di ascolto e informazione, divulgazione, ecc...), ma non negli aspetti formali in quanto non erano vigenti le disposizioni in materia , seguirà in tutte le sue forme le procedure ed i contenuti oggi previsti.

* * * * *

Come si evince dal complesso delle normative sopra riportate, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale. E' preordinata a integrare il procedimento di elaborazione, adozione e approvazione di detti piani o programmi con valutazioni ambientali, assicurando che contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile e duraturo.

La procedura di VAS ha natura endoprocedimentale ed è quindi effettuata durante il processo di formazione del piano o del programma e prima della sua approvazione definitiva. Essa è quindi parte integrante delle procedure ordinarie utilizzate per l'adozione e approvazione dei piani e dei programmi elaborati per la valutazione e corretta gestione delle risorse.

Sono sottoposti a VAS anche i piani/programmi per i quali è necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (in questo caso la valutazione d'incidenza è compresa nella procedura di VAS) in considerazione di possibili impatti sulle zone di protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria (ZPS – SIC).

Previa verifica di assoggettabilità che dia esito positivo sugli impatti significativi che potrebbero comportare, sono sottoposte a VAS anche le modifiche a piani e programmi esistenti, per cui anche al PTC vigente della Provincia di Grosseto.

1.4 La Valutazione strategica in Toscana

La Regione Toscana ha prodotto, già a partire dal 1995, e quindi, in anticipo sull'approvazione della Direttiva europea, una legge sul governo del territorio che, innovando consistentemente la prassi di pianificazione territoriale dei vari livelli di governo, in un'ottica di sussidiarietà, ha di fatto inserito la Valutazione degli Effetti Ambientali degli strumenti urbanistici.

Successivamente, con Delibera di Giunta sono state approvate le "Istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e pianificazione territoriale degli Enti Locali", un manuale per l'applicazione delle valutazioni e infine, Norme Tecniche di raccordo tra la valutazione degli effetti ambientali nei Piani e la VIA.

La valutazione integrata vera e propria degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici trova applicazione con la nuova L.R. 1/2005 sul Governo del Territorio che si applica al Piano Territoriale di Coordinamento (art. 51) della Provincia e al Piano strutturale comunale, oltre agli atti di governo del territorio sia di competenza provinciale che comunale.

1.4.1 Legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio (estratto)

TITOLO II

Norme procedurali comuni

Capo I

Valutazione integrata di piani e programmi

Art. 11

Disposizioni generali

1. I comuni, le province e la Regione, ai fini dell'adozione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana.

2. Sono soggetti a valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio, salva diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri di cui all'articolo 14.

3. La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio.

4. La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, preliminarmente alla definizione di qualunque determinazione impegnativa, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.

5. Con apposito regolamento, da emanarsi entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina, in coerenza con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE, i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata, ivi inclusi gli indicatori per il monitoraggio degli effetti, nonché le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico, delle associazioni che promuovono la tutela dell'ambiente ai sensi della Direttiva europea 2003/35/CEE (Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) e delle altre organizzazioni interessate.

Art. 12

I raccordi tra gli atti del governo del territorio

1. I piani e i programmi di settore di cui all'articolo 10, comma 2, e gli altri atti di governo modificativi degli strumenti della pianificazione territoriale, sono soggetti alla valutazione integrata di cui all'articolo 11 e, a tal fine, sono integrati da uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse essenziali del territorio di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi e modalità, gli altri atti delle politiche di settore eventualmente interessati, le possibili sinergie e i parametri per il monitoraggio degli effetti.

2. Il provvedimento di approvazione del piano, programma o altro atto di governo del territorio modificativo di alcuno degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché quelli di approvazione di varianti o aggiornamenti di essi, devono dare atto espressamente dell'esito delle verifiche effettuate ai fini della valutazione integrata degli effetti di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 13

Il monitoraggio degli effetti

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono sottoposti, da parte dei soggetti istituzionali competenti di cui all'articolo 7, al monitoraggio degli effetti di cui all'articolo 11, comma 1.

2. Gli atti, di cui al comma 1, individuano, nei casi previsti dalla presente legge, le principali modalità e gli indicatori idonei al monitoraggio medesimo, nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento regionale di cui all'articolo 11, comma 5.

3. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attività di monitoraggio degli effetti di cui al comma 1. A tal fine, a partire dal secondo anno di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 5, e con cadenza biennale, entro il primo semestre di ogni biennio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che evidenzi le azioni di monitoraggio compiute sugli strumenti della pianificazione territoriale e sugli atti di governo del territorio e sui risultati conseguiti in termini di controllo e garanzia della sostenibilità ambientale delle attività pubbliche e private che incidano sul territorio medesimo.

Art. 14

Criteri per l'applicabilità della valutazione integrata

1. Ai fini dell'effettuazione o meno della valutazione integrata di cui all'articolo 11, deve tenersi conto, prioritariamente, della misura in cui l'atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, deve essere inoltre valutato il rapporto di influenza e reciproca interrelazione tra il piano o programma di settore di cui si tratti, e gli altri eventuali atti di programma correlati, ivi compresi quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad esso. Relativamente agli effetti derivanti dal piano o programma, deve esserne preso in considerazione:

a) l'eventuale carattere cumulativo;
b) la natura sovracomunale;
c) l'entità ed estensione nello spazio, tenendo conto dell'area geografica e della popolazione potenzialmente interessata.

3. Ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti;
b) alla rilevanza del piano o del programma ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente;
c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;
d) ai rischi per la salute umana o per l'ambiente;
e) al valore ed alla vulnerabilità dell'area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell'utilizzo intensivo del suolo;
f) al patrimonio culturale presente nella medesima area;
g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale

Il Regolamento attuativo della Regione Toscana in materia di valutazione integrata, relativo all'articolo 11, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, (Norme per il governo del territorio) è stato approvato dalla Giunta Regionale in data 09 febbraio 2007-regolamento 4R -e pubblicato in data 14 febbraio 2007 sul B.U.R.T. n. 2. Il Regolamento ai sensi dell'art. 13, è entrato in vigore il 17 maggio 2007, quindi dopo l'emanazione del D.Lgs 16/01/'08 n. 4. La Normativa Regionale è in fase di adeguamento al D.Lgs. 4/'08 ed essendo trascorsi i dodici mesi previsti, la Regione Toscana ha approvato, con Deliberazione G.R. n. 87 del 09/02/2009 gli "Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della Legge Regionale in materia di VAS e di VIA", stabilendo che nelle more della nuova normativa si applicano in modo coordinato i dispositivi nazionali e regionali. Tali provvedimenti sono di seguito riportati.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come definita dal Regolamento di attuazione sopra richiamato, è *"il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso"*.

Nel caso del PTC, il processo di valutazione assume la forma di strumento di controllo e verifica delle scelte progettuali, in grado di integrare le tematiche ambientali e di pianificazione (in questo caso territoriale) allo scopo di produrre uno strumento pianificatorio sostenibile in termini ambientali, sociali, economici e territoriali.

La valutazione integrata si configura quale processo di natura endoprocedimentale che si concretizza durante la fase di elaborazione del Piano per individuare ed affinare i profili di sostenibilità e garantire la coerenza delle scelte adottate.

In questo senso è possibile individuare sinteticamente tre fasi distinte:

- Una prima fase, di natura strettamente strategica, capace di orientare le scelte del Piano Territoriale prima che queste siano state declinate in azioni e, quindi, in grado di fornire un

contributo determinante alla definizione di obiettivi e linee di intervento già chiaramente indirizzati verso la sostenibilità.

- Una seconda fase, di natura più strettamente operativa, in cui le potenziali criticità emerse hanno rappresentato uno dei riferimenti principali per l'aggiornamento di un sistema di regole, codice e carta dei principi (componente statutaria del PTC) che definiscono i criteri di valutazione per la verifica della sostenibilità delle azioni, quindi il programma e la restante parte del codice, (componente strategica del PTC) e agli altri strumenti della pianificazione.
- Una terza fase, nella quale i risultati emersi nelle fasi precedenti vengono giudicate in base ai contenuti del P.T.C. vigente e di quello in aggiornamento, Piano di Indirizzo Territoriale e Piani di Bacino.

L'attività di valutazione si concretizza quindi in un processo graduale che investe tutte le fasi nelle quali viene a costituirsi il Piano, dalla definizione di politiche che il piano intende raggiungere, alle linee di intervento da adottarsi e alle azioni di trasformazione previste.

1.4.2 Il Regolamento di attuazione della LR 1/2005 in materia di valutazione integrata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 4/R Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata.

Art. 1 Oggetto

1. *Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione.*
2. *Il presente regolamento prevede, all'interno della valutazione integrata, l'effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e degli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e le relative forme di consultazione in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.*
3. *Il processo di valutazione integrata, comprende tutte le valutazioni degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio previsti dalla l. r. 1/2005, compresi gli adempimenti riferiti ai siti di interesse regionale o comunitario.*

Art. 2 Ambito di applicazione

1. *Le disposizioni del presente regolamento si applicano:*
 - a) *al piano territoriale di coordinamento provinciale e relative varianti comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni;*
 - b) *al piano strutturale comunale e relative varianti ivi comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni;*
 - c) *agli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e delle province di cui all'articolo 10 della l. r. 1/2005.*
2. *Gli atti comunali di governo del territorio sono soggetti a valutazione integrata salva diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri di cui all'articolo 14 della l. r. 1/2005.*
3. *Gli atti comunali di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori agli atti comunali di governo del territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata sulla base*

dei criteri di cui all'articolo 14 della l. r. 1/2005. L'esclusione dalla valutazione integrata è soggetta a motivazione.

4. Gli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e gli atti di governo del territorio di competenza comunale sono soggetti alla valutazione ambientale in attuazione della dir. 2001/42/CE per le parti rientranti nel suo ambito di applicazione.

Art. 3 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
 - a) "pubblico" persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o gruppi;
 - b) "valutazione ambientale" il processo che comprende l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale o atto di governo del territorio da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
 - c) "rapporto ambientale" la documentazione di carattere tecnico scientifico contenente le informazioni di cui allegato 1 della dir. 2001/42/CE .

Art. 4 Processo di valutazione integrata

1. La valutazione integrata è il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.
2. Il processo di valutazione integrata comprende:
 - a) la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa ;
 - b) il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;
 - c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.
3. Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione.
4. Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi previste agli articoli 5 e 7 . La valutazione integrata può essere svolta in un'unica fase o in più fasi in relazione alla complessità del provvedimento oggetto di valutazione, motivandone la scelta nella relazione di sintesi.

Art. 5 Valutazione iniziale

1. Nella fase iniziale la valutazione ha ad oggetto:
 - a) l'esame del quadro analitico comprendente i principali scenari di riferimento e gli obiettivi;
 - b) la fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria degli obiettivi, con particolare riferimento all'eventuale impegno di risorse dell'amministrazione procedente;
 - c) la coerenza degli obiettivi dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale;
 - d) l'individuazione di idonee forme di partecipazione.
2. In tale momento è definito altresì il programma della valutazione comprensivo dei fondi eventualmente disponibili, ivi compresi i fondi per il monitoraggio e per la diffusione dei suoi risultati

Art. 6 Valutazione iniziale di coerenza

1. La valutazione della coerenza degli obiettivi degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) concerne l'analisi della coerenza fra:
 - a) il quadro conoscitivo analitico e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in corso di elaborazione;
 - b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale e settoriale;

- c) *l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli altri strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio di altri soggetti istituzionali.*

Art. 7
Valutazione intermedia

1. *Nella fase intermedia la valutazione ha ad oggetto:*
- a) *i quadri conoscitivi analitici specifici da condividere, la definizione degli obiettivi specifici, le azioni per conseguirli con le possibili soluzioni alternative e l'individuazione degli indicatori;*
 - b) *la coerenza interna tra gli elementi previsti all'articolo 8, lett. a);*
 - c) *la coerenza esterna dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti della pianificazione territoriale e atti governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale;*
 - d) *la probabilità di realizzazione delle azioni previste dallo strumento della pianificazione territoriale o dall'atto di governo del territorio ;*
 - e) *la valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi delle azioni previste, anche ai fini della scelta tra le possibili soluzioni alternative di cui all'articolo 9;*
 - f) *la valutazione dell'efficacia delle azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi;*
 - g) *l'eventuale riformulazione o adeguamento delle azioni dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio ipotizzate e le relative valutazioni.*
2. *Nella fase intermedia si provvede a:*
- a) *mettere a disposizione delle autorità e del pubblico i contenuti dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in corso di elaborazione con le modalità di cui all'articolo 12 al fine di acquisire pareri, segnalazioni, proposte, contributi;*
 - b) *valutare la possibilità di integrare la proposta dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in base agli eventuali pareri, segnalazioni, proposte, contributi acquisiti, trasmettendola alle autorità interessate.*

Art. 8
Valutazione intermedia di coerenza interna

1. *La valutazione di coerenza interna di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) concerne l'analisi della coerenza fra:*
- a) *linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali alternative dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio;*
 - b) *azioni e risultati attesi dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio.*

Art. 9
Valutazione degli effetti attesi

1. *La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi, di cui all'articolo 7 comma 1, lettera e), evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione dello strumento di pianificazione territoriale o atto di governo del territorio, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.*

Art. 10
Relazione di sintesi

1. *La relazione di sintesi è il documento che descrive tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l'attività di elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio e comprende :*
- a) *i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;*
 - b) *la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;*
 - c) *la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;*
 - d) *il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all'allegato 1 della dir. 2001/42/CE.*
2. *Preliminarmente all'adozione degli atti deliberativi da parte dei competenti organi dell'amministrazione la relazione di sintesi è messa a disposizione delle autorità e dei soggetti privati interessati, con le modalità di cui all'articolo 12.*

3. Al momento dell'adozione degli atti deliberativi i competenti organi dell'amministrazione esaminano distintamente gli esiti del processo di valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e ne tengono conto ai fini della decisione.
4. La relazione di sintesi è allegata agli atti da adottare ai sensi dell'articolo 16 comma 3, della l. r. 1/2005.

Art. 11 Varianti

1. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9 della l. r. 1/2005 e per le varianti agli atti di governo del territorio di cui all'art. 10 della L.R. stessa la valutazione può essere effettuata con modalità semplificata.
2. La valutazione con modalità semplificata comporta la possibilità di prendere in considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla salute umana che possono derivare dalla variante stessa.
3. Nella valutazione, con modalità semplificata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10 fermo restando quando disposto dall'art. 4, comma 3. La valutazione con modalità semplificata è soggetta a motivazione.
4. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, in deroga all'articolo 2 comma 3. anche in caso di valutazione secondo la modalità semplificata di cui al comma 1 del presente regolamento, sono comunque soggetti a valutazione degli effetti ambientali, in attuazione della dir. 2001/42/CE:
 - a) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio che presentano entrambi i seguenti requisiti:
 - 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico;
 - 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale, che deve essere comunque effettuata tenendo conto della valutazione precedente, evitando reiterazioni di procedimenti già svolti;
 - b) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
5. La decisione di applicare la modalità di valutazione semplificata, adottata ai sensi del comma 1, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale, sono contenute nella relazione di sintesi di cui all'articolo 10 e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'articolo 12 .

Art. 12 Partecipazione

1. La partecipazione è parte essenziale della valutazione e i suoi risultati devono essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma le proprie determinazioni.
2. La partecipazione alla valutazione integrata dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso:
 - a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste;
 - b) l'informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini dell'informazione e partecipazione e l'accessibilità dei contenuti.
 - c) il coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale.
3. Il pubblico e le autorità con specifici che competenze ambientali devono disporre tempestivamente di una effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sulla relazione di sintesi, prima della adozione del piano.
4. Nel caso degli atti di governo del territorio costituiscono oggetto di partecipazione i contenuti previsionali individuati dall'ente procedente.

Art. 13 Efficacia differita

1. Le procedure di valutazione integrata si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e alle loro varianti da adottarsi trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

DELIBERAZIONE Giunta Regionale 9 febbraio 2009, n. 87

D.Lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il 13.2.2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 (D.Lgs.4/2008) recante "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale" (d.lgs 152/2006);

Rilevato che l'art. 35 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce al primo comma che le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall'entrata in vigore e che in mancanza di norme regionali vigenti trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso, e, al secondo comma, che, trascorso il termine dei dodici mesi, trovano diretta applicazione le disposizioni del decreto medesimo, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili;

Visto il documento di carattere interpretativo sulla portata del citato articolo 35 del D.Lgs. 152/2006, redatto dal gruppo tecnico interdisciplinare appositamente istituito per la predisposizione della legge regionale in materia di VAS e di VIA e approvato dal CTP nella seduta del 20.6.2008, con il quale viene confermata l'applicabilità pro-tempore delle norme regionali vigenti in materia di VAS e di VIA fino al 12.2.2009, accertando, in attesa dell'adeguamento alla normativa statale, l'esistenza di una adeguata copertura normativa regionale in materia;

Vista la delibera n. 635 del 4.8.2008 con la quale la Giunta regionale ha approvato indirizzi applicativi e organizzativi ad integrazione delle norme regionali vigenti (per gli aspetti relativi alla VAS nazionale e interregionale non sufficientemente disciplinati dalle stesse);

Considerato che l'iter per l'approvazione della nuova legge regionale in materia di VAS e di VIA è già stato avviato e che il Documento preliminare della proposta di legge è stato approvato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto;

Considerato che in data 14.10.2008 il Consiglio regionale ha discusso il Documento preliminare sopra citato senza ritenere di emanare indirizzi ai fini della redazione della nuova legge;

Considerato altresì che la Giunta regionale sta provvedendo, attraverso il medesimo gruppo di lavoro, all'elaborazione della proposta di legge regionale in materia che, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, farà luogo ad una disciplina organica ed esaustiva della materia;

Considerato infine che la proposta suddetta non sarà approvata nel termine dei dodici mesi previsti dal decreto medesimo per l'adeguamento alla normativa statale e che è quindi prevedibile che al 13.2.2009 sarà necessario dare applicazione alle norme statali del D.Lgs. 152/2006 applicando in parallelo quelle regionali per le parti compatibili;

Ritenuto pertanto necessario fornire un supporto organizzativo da parte della Regione al fine di orientare in modo omogeneo l'attuazione della VAS per i piani e programmi di competenza della Regione e degli enti locali, in attesa dell'emanazione della nuova legge regionale in materia adeguata ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto inoltre necessario, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e delle norme regionali compatibili, che le singole amministrazioni locali provvedano preliminarmente alla individuazione dell'autorità competente, così come definita dall'art. 5, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto altresì necessario individuare con il presente provvedimento l'autorità competente anche per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;

Ritenuto infine necessario per quanto riguarda la VIA fornire chiarimenti ed indicazioni agli enti, nonché ai soggetti proponenti i progetti, al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione delle normative in materia di VIA per tutti i procedimenti relativi ad opere ricadenti sul territorio toscano;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 5 febbraio 2009;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare la circolare ad oggetto “Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA”, di cui all’Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare, per i piani, programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, la Giunta regionale quale autorità competente per la VAS, che si avvarrà per tale funzione del supporto tecnico istruttorio del NURV;
3. di impartire alle singole amministrazioni locali l’indirizzo di provvedere preliminarmente alla individuazione dell’autorità competente quale condizione imprescindibile per l’applicazione del D.Lgs. 152/2006 e delle norme regionali compatibili;
4. di incaricare la Direzione generale della Presidenza e la Direzione generale Politiche territoriali e ambientali di individuare le modalità per supportare le amministrazioni locali nell’attuale fase transitoria;
5. di incaricare il Settore Strumenti della valutazione integrata e dello sviluppo sostenibile di attuare gli adempimenti necessari per informare delle disposizioni adottate i Responsabili di piani e programmi e le Direzioni generali regionali.

Il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato A quale parte integrante e sostanziale del medesimo, è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett .f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

SEGUE ALLEGATO A

INDIRIZZI TRANSITORI APPLICATIVI NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI VAS E DI VIA.

A partire dal 13.2.2009 e nelle more dell’approvazione della legge regionale attuativa del D.Lgs. 152/2006, si individuano gli indirizzi per l’applicazione in questa fase transitoria del decreto legislativo medesimo e della normativa regionale compatibile, di seguito specificati.

Parte A. Valutazione ambientale strategica (VAS)

A1. Attribuzione delle competenze

Con riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 152/2006 si ritiene compatibile la normativa regionale, di cui alle leggi regionali n. 49/1999 e n. 1/2005, che individua la titolarità delle competenze in materia di VAS in capo a ciascuna amministrazione cui compete l’approvazione di piani e programmi.

Pertanto, per i piani e programmi di approvazione regionale la competenza in materia è della Regione medesima; per i piani e programmi di approvazione della Provincia la competenza è della Provincia; per i piani e programmi approvati dal Comune o da altro ente locale la competenza è rispettivamente del Comune o dell’altro ente locale.

A2. Modalità di svolgimento della VAS

Per le modalità di svolgimento della VAS riguardanti i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, in particolare gli articoli da 11 a 18.

Resta fermo che le norme regionali vigenti relative alla valutazione integrata (articolo 16 della legge regionale 49/1999 e regolamento 51/R/2006; articolo 11 e seguenti della legge regionale 1/2005 e regolamento 4/R/2007) si applicano in modo coordinato con la VAS, così come disciplinata dal D.Lgs. 152/2006.

Per le modalità di svolgimento della VAS di livello nazionale e interregionale trovano applicazione le disposizioni del

Titolo IV del D.Lgs. 152/2006 e gli indirizzi applicativi approvati con delibera della Giunta regionale n. 635 del 14 agosto 2008.

Ai sensi della legge 205 del 30 dicembre 2008 di conversione del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

A3. Individuazione dell'autorità competente

Ai fini dell'espletamento della VAS secondo le disposizioni del D.Lgs.152/2006 è necessario che ogni amministrazione individui preliminarmente nel proprio ambito l'autorità competente, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del D.Lgs. 152/2006, secondo le attribuzioni di cui al punto A1.

L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale che ne devono caratterizzare la funzione, che sono:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Provincia, del Comune o di altro ente locale, l'autorità competente è rispettivamente la Provincia, il Comune o altro ente locale che devono individuare, nell'ambito della propria autonomia, l'organo istituzionale e la struttura organizzativa, nel rispetto dei requisiti sopra richiamati.

A4. Adempimenti relativi alla VAS avviati dal 13.2.2008 e non conclusi alla data del 12.2.2009.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia, per gli adempimenti relativi alla VAS avviati dal 13.2.2008 e non conclusi entro il 12.2.2009, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti definiti al 12.2.2009.


Gli indirizzi transitori regionali, oltre a prevedere che le singole Amministrazioni individuino l'Autorità Competente (Giunta Provinciale), stabiliscono le modalità di svolgimento della VAS coordinando i dispositivi nazionali con quelli regionali. Secondo l'Allegato "A" sono fatti salvi, fino all'entrata in vigore della normativa regionale, i procedimenti avviati dal 13.02.2008 e non conclusi entro il 12.02.2009, dovendosi applicare da tale data il D.Lgs. 4/08. Preme precisare che la Provincia di Grosseto aveva già coordinato la procedura nazionale con quella regionale.


Si è in quindi attesa (marzo 2009) delle modifiche al DPGR 4/R di adeguamento al Dlgs 4/2008.

* * * * *

Valutazione Ambientale Strategica – Procedure

Per una sintesi delle complesse procedure inerenti la VAS, si riporta di seguito uno schema esplicativo:





2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

2.1 La valutazione Iniziale

La prima fase del processo di valutazione integrata è denominata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n.4/R del 9 febbraio 2007 (che, come si è visto, è in corso di adeguamento al Dlgs 4/2009) "Valutazione iniziale". Il Documento di valutazione iniziale prevede l'indicazione degli scenari di riferimento e degli obiettivi derivanti dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT); la verifica degli obiettivi del "nuovo" PTC rispetto agli altri strumenti (Piani di Bacino, PIT , PS adottati, approvati, ecc...) ovvero la verifica di coerenza esterna e la verifica di coerenza interna in relazione ai contenuti del PTC medesimo.

L'aggiornamento del vigente Piano Territoriale di Coordinamento, (efficace dal 19.07.1999), ha avuto inizio con il Seminario "Governo del territorio e coordinamento provinciale: ruolo ed

efficacia del PTC” organizzato dalla Provincia il 10 Maggio 2002, dove è stata manifestata l'opportunità di avviare i lavori per l'adeguamento del Piano secondo una procedura di costruzione collettiva dello stesso, decidendo a tal fine di realizzare i *Laboratori di copianificazione Territorio GR 2003*.

Con tali laboratori, la Provincia di Grosseto, pur in assenza di una normativa naz.le e reg.le in materia, ha sostanzialmente dato vita ad una valutazione ambientale che possiamo nei fatti definire “iniziale”; difatti Il 07.03.2003 si è svolto il Forum di apertura dei Laboratori Tematici durante il quale è stato proposto il programma degli incontri, che hanno avuto inizio con la definizione dei temi da sviluppare (Regole e Azioni).

A tali Laboratori nel mese di febbraio del 2003 la Provincia aveva già dato concretamente il via alle operazioni.

Come previsto, il programma dei lavori aveva preso le mosse da una serie di colloqui preliminari tenutisi nelle sedi di ciascuno dei 28 Comuni e degli altri attori coinvolti nel governo del territorio (Province confinanti, Enti Parco, Comunità Montane, Associazioni di Categoria o a difesa dell'Ambiente ecc... per un totale di altri 40 soggetti consultati). Questi colloqui avevano fornito le indicazioni per selezionare temi e argomenti da discutere insieme. Contemporaneamente era stato aperto un sito *web*, aperto ai contributi di tutti e sempre aggiornato all'evoluzione dei lavori, dove chiunque ha potuto inviare un proprio contributo e trovare in tempo reale tutte le informazioni sull'avanzamento delle operazioni.

La prima fase del lavoro di consultazione era stata dedicata ai colloqui con i rappresentanti delle Amministrazioni Locali, coinvolgendo tutti i Comuni della Provincia, spesso con un'ampia rappresentanza dello staff urbanistico. Conclusa questa fase il 21 marzo, di seguito sono stati svolti colloqui con gli altri attori rilevanti ai fini del governo del territorio. Entrambi questi cicli di consultazione sono stati fondati sul principio dell' *outreaching*, cioè di “andare a trovare” direttamente “a casa loro”, ove possibile, i diversi soggetti interessati, in modo da riaffermare simbolicamente la parità di rango e l'autonomia decisionale e di predisporre concretamente le condizioni più favorevoli a un proficuo scambio di opinioni.

Malgrado la loro impostazione informale, tutti gli incontri hanno in effetti prodotto contenuti tecnici di grande valore, già fortemente indicativi della domanda di Piano espressa dal territorio. In tal modo questo semplice giro di consultazione ha prodotto di per sé una serie di risultati autonomamente apprezzabili, che hanno messo l'Amministrazione Provinciale in condizione di meglio orientare i passi successivi di questo processo impegnativo non meno che ambizioso.

Anzitutto si è rilevata una diffusa maturazione nella consapevolezza dell'esigenza di gestire il patrimonio ambientale in materia oculata e responsabile. Tutti i rappresentanti intervenuti hanno dato prova di grande interesse alla tutela del territorio e pieno coinvolgimento nei principi e nelle pratiche del cosiddetto “sviluppo sostenibile”.

L'elenco degli argomenti e il programma dei lavori desunti dai colloqui sono stati poi verificati e concordati collegialmente in Forum di apertura del 7 maggio nell'aula magna dell'Università. Una volta concordati i temi, alla fine dello stesso mese hanno avuto inizio le attività dei Laboratori di copianificazione, che hanno visto, per la prima volta in Italia, tutti i Comuni e gli altri soggetti interessati regolarmente riuniti intorno a un tavolo insieme alla Provincia per concertare le modifiche più opportune al P.T.C..

Come previsto, i Laboratori hanno affrontato separatamente la revisione delle regole di governo del territorio da un lato e la messa a punto di strategie di valorizzazione dall'altro. Il programma dei lavori, denominato *Territorio GR2003*, si è così incentrato sull'attività di due Laboratori tematici: il primo (*Territorio GR2003 – Le regole*) ha avuto la finalità di formulare insieme le principali scelte di rinnovamento delle norme vigenti; il secondo (*territorio GR2003 – Le azioni*) ha puntato a concordare con tutti gli interessati i passi essenziali all'attuazione di progetti strategici di rilevanza provinciale.

Coerentemente con gli esiti delle consultazioni, il programma di ciascuno dei due Laboratori si è articolato in relazione a quattro temi: *Risorse naturali, Territorio rurale, Sviluppo insediativo, Estensione del coordinamento per le Regole; Recupero ambientale, Infrastrutture per lo sviluppo, Turismo sostenibile e strategie organiche per le 7 "città"* per le Azioni.

Le riunioni dei Laboratori tematici, aperte a tutti gli interessati, si sono tenute con cadenza bisettimanale presso la sede della Provincia. Dapprima si è lavorato per raccogliere e ordinare tutte le richieste avanzate e per costituire un patrimonio comune di informazioni. Poi si è passati a sviluppare concretamente le singole proposte, fino a farle divenire dei veri e propri "semilavorati" da far confluire nel nuovo Piano.

Nei mesi di maggio, giugno e luglio 2003 si è completato un primo ciclo di tre riunioni, che hanno consentito di mettere a fuoco, per ciascun tema, il quadro della domanda locale e lo scenario delle modifiche auspicabili al Piano vigente. Si sono quindi passate in rassegna le diverse proposte pervenute individuando quelle su cui concentrare maggiormente l'attenzione nelle sedute successive.

Il ciclo delle tre riunioni conclusive, è stato avviato a settembre e concluso alla fine di novembre 2003. Questa seconda fase ha consentito di sviluppare contributi originali secondo modalità di concertazione negoziata.

La partecipazione all'iniziativa *Territorio GR2003* è stata ampia e qualificata. Nel corso delle 72 sedute di lavoro complessivamente tenutesi (24 per le Regole e 48 per le Azioni) sono stati a vario titolo coinvolti tutti i Comuni della provincia. Inoltre molti esponenti della società civile e del mondo imprenditoriale hanno trovato nei Laboratori uno spazio di confronto e promozione.

I Laboratori hanno assommato complessivamente 1.004 presenze (con esclusione dello staff organizzativo), di cui 279 per le *Regole* e 725 per le *Azioni*; la media di presenti a seduta si è aggirata intorno ai 15, numero ottimale per le finalità di partenza dei Laboratori.

Il laboratorio sulle *Regole* ha preso in considerazione 301 diverse questioni; di queste 133 sono state sottoposte a valutazione collegiale, 119 sono state selezionate per i successivi sviluppi, 119 sono state effettivamente prese in carico da un discussant e 75 sono giunte a una formulazione condivisa.

Le *Azioni* hanno riguardato complessivamente 282 iniziative; di queste 61 sono state adottate da un promotore, 40 sono giunte a una fase autonoma di impostazione, 34 di negoziazione e 31 sono state concluse, 24 con assunzione di espliciti impegni operativi.

Gli esiti definitivi di questi Laboratori sono poi confluiti negli elaborati della 1^a Conferenza di Programmazione, quale momento istituzionale di Avvio del procedimento di aggiornamento del Piano ai sensi della allora vigente L.R. 5/95 ed in quelli redatti per la sua successiva Integrazione ai sensi della intervenuta nuova L.R. n. 1/2005 (Avvio del Procedimento approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 3 Luglio 2006). Al fine di meglio evidenziare la partecipazione all'aggiornamento del P.T.C., si allega la Relazione di Sintesi sui Laboratori di Copianificazione GR 2003 (All. C)

Le varie VAS dei lavori sono state pubblicate nel sito della Provincia e rese accessibili a chiunque ne fosse interessato.

Nel delineare più specificatamente le procedure seguite con l'aggiornamento del P.T.C., la 1^a Conferenza di Programmazione si è tenuta 23 Aprile 2004 (L.R. 5/95) ed ha rappresentato, come già detto, l'atto d'Avvio del procedimento formale per l'aggiornamento del P.T.C.

A tale Conferenza sono stati invitati la Regione Toscana, i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti Parco, le Autorità di Bacino, le ATO, i Ministeri dell'Ambiente e per i Beni e le Attività

Culturali, le Associazioni di Categoria e Ambientaliste, gli Ordini Professionali, ecc.. ed ha visto la presenza di 135 partecipanti in rappresentanza di cittadini singoli o associati, di Enti pubblici e privati, di Autorità, di Associazioni, ecc.

A seguito di tale Conferenza sono giunti alla Provincia n. 8 contributi, fra soggetti istituzionali, associazioni ambientaliste, di categoria ed aziende private.

I contenuti programmatici della Conferenza del 23 Aprile 2004 hanno rappresentato i principi basilari cui si sono ispirate le successive fasi del lavoro sul P.T.C.; tali principi sottoposti a verifica sono stati i seguenti:

- Interpretare le esigenze collettive come motore di innovazione concettuale e operativa
- Ottimizzare l'efficacia degli indirizzi nella ricerca di qualità territoriale per tutti
- Più precisione sul "come" e più flessibilità sul "cosa" fare
- Complementarità funzionale, integrazione delle risorse e accessibilità diffusa come fattori di valore aggiunto da sviluppare con impegno comune
- Scolpire nell'immaginario collettivo la nuova dimensione culturale del territorio maremmano
- Grosseto come *hub* dell'interconnessione "locale"- "globale" in grado di proiettare la provincia in nuovi circuiti mediterranei, europei e mondiali

- Specificare e riarticolare in aderenza alle nuove esigenze e potenzialità i criteri evolutivi del "distretto rurale"
- Sviluppare a livello territoriale gli antichi concetti di "decoro" e "ornato" come patrimonio e responsabilità collettiva

- Coordinamento come catalizzatore delle opportunità per governare insieme il territorio
- Accrescere il ruolo della Provincia come centro di servizi per i Comuni
- Collegamento sempre più stretto fra pianificazione e atti concreti grazie a un dialogo sempre più efficace tra Enti e soggetti di governo
- Copianificazione e concertazione come strumenti di solidarietà per uno sviluppo equo e durevole

Gli elementi sostanziali degli elaborati sottoposti alla Conferenza dell'aprile 2004 sono stati i seguenti:

Relazione Programmatica:

- I materiali della *I Conferenza*
- L'impostazione metodologica
- I fattori innovativi dell'aggiornamento
- L'adeguamento al P.I.T.
- L'evoluzione del quadro di riferimento normativo
- L'evoluzione del quadro conoscitivo
- L'avanzamento della programmazione economica e delle politiche di settore
- L'esperienza di attuazione del piano vigente
- La nuova domanda di pianificazione
- La nuova domanda di programmazione concertata
- Gli *slogan* del piano

Criteri di Adeguamento al P.I.T.:

- L'adeguamento del P.T.C. al P.I.T
- I Sistemi territoriali
- I Sistemi territoriali di programma
- I Sistemi territoriali locali
- I Sistemi territoriali funzionali
- Le invarianti strutturali
- La disciplina del P.I.T.
- Le città e degli insediamenti urbani
- Il territorio rurale
- La rete delle infrastrutture
- I rapporti del P.T.C. con la pianificazione settoriale sovraordinata e sottoordinata
- I piani e i programmi sovraordinati per la gestione dell'acqua e del suolo
- Sintesi dei piani e dei programmi settoriali sovraordinati al P.T.C.
- I piani di settore sottoordinati al P.T.C.

Lo Stato Di Attuazione Del P.T.C.:

LE POLITICHE DEL P.T.C. VIGENTE:

- L'ambiente come capitale fisso sociale
- Identità e valori = Unità di Paesaggio e A.R.P.A.
- "Sviluppo diffuso"/"insediamento concentrato"
- Riequilibrio tra costa ed entroterra
- Valorizzazione integrata delle risorse naturalistiche e storico-culturali
- Le Sette "Città" della Maremma

L'ATTUAZIONE DEL PIANO: EFFICIENZA ED EFFICACIA:

- L'efficienza del P.T.C. come catalizzatore della pianificazione urbanistica comunale
- L'aggiornamento del quadro conoscitivo del P.T.C.
- L'efficacia delle Regole nell'indirizzo delle scelte locali
- L'efficienza delle Azioni: l'avanzamento delle iniziative provinciali
- Punti fermi e propositi di aggiornamento

Preme anche segnalare che all'interno del programma di lavoro per l'aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento, la Provincia di Grosseto ha successivamente attivato un ciclo di Seminari su *"La pianificazione del territorio fra identità locale e sviluppo globale"*, che si sono svolti nell'ottobre-novembre 2005.

A ciascun incontro hanno partecipato esperti di varia estrazione (amministratori di altre Province, esponenti della Regione, esperti di rilievo nazionale) che si sono confrontati liberamente sui temi più significativi della Pianificazione.

I tre Seminari monografici hanno affrontato direttamente le questioni emergenti nella programmazione dello sviluppo maremmano i cui temi sono: Sviluppo economico e qualità insediativi - Distretto rurale e identità territoriale - Infrastrutture, trasporti, paesaggio e i due Convegni di sintesi dal titolo: *"Governo del territorio e coordinamento provinciale Parte I: Ruolo ed efficacia del PTC e Parte II: Orizzonti della pianificazione provinciale"*, hanno avuto la finalità di inquadrare le questioni concrete in un quadro metodologico di più ampia validità,

come proposto dal precedente seminario Governo del territorio e coordinamento provinciale, organizzato dalla stessa Provincia nel mese di maggio 2002, sopra citato.

I Seminari hanno visto la partecipazione di circa 80 persone a tutti coloro che hanno seguito l'intero ciclo di Seminari (n. 61 partecipanti cui è stato rilasciato un attestato di partecipazione) ed ha prodotto la pubblicazione di un volume *“Orizzonti del coordinamento provinciale – ruolo, forma, efficacia del PTC”*.

Si rinvia ad una disamina dei contenuti di tale pubblicazione, che rappresenta una utile analisi dell'esperienza fino ad allora acquisita nella attuazione del P.T.C. (Alinea Editrice, Bagno a Ripoli, FI, dicembre 2005).

Successivamente, con Deliberazione Consiglio Provinciale n° 35 del 03 luglio 2006 è stata approvata l'integrazione all'Avvio del Procedimento di aggiornamento del PTC ai sensi della nuova Legge Regionale toscana sul governo del territorio 1/2005, (art. 15 c. 2.) i cui documenti sono stati trasmessi a n. 113 organismi eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi.

Tutti gli atti ed i documenti sono stati anche inseriti nel portale della Provincia (ww.provincia.grosseto.it) quindi resi consultabili da chiunque anche presso l'ufficio del Garante della Comunicazione.

Tutti i contributi pervenuti, sono stati utilizzati per la redazione finale della proposta di aggiornamento del P.T.C da adottare in Consiglio Provinciale.

I contenuti programmatici (obiettivi strategici) della Integrazione all'avvio del procedimento del P.T.C. approvati dal Consiglio provinciale, possono così riassumersi:

- RETE delle INFRASTRUTTURE
A12, E78, strade trasversali, piattaforma logistica, corridoio multimodale, portualità, scalo aeroportuale
- POLI di ECCELLENZA
aree produttive (gaia), poli fieristici e termali, centri congressuali e turistici, parchi tematici
- SISTEMI AMBIENTALI
erosione, bonifiche, recupero del degrado, ciclo delle acque, reti ecologiche
- FONTI delle ENERGIE RINNOVABILI
biomasse e mini eolico aziendale, centrali (fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico)
- QUALITÀ del TERRITORIO RURALE
presidio umano, ambientale e paesaggistico; filiere agricole e attività integrative

di seguito si riporta l'elenco degli elaborati oggetto della Integrazione all'Avvio del procedimento luglio 2006:

Relazione:

GLI OBIETTIVI DEL PIANO
LE AZIONI CONSEGUENTI
GLI EFFETTI AMBIENTALI E TERRITORIALI ATTESI
IL QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO
IL RUOLO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
LINEE GUIDA ESSENZIALI INERENTI LA VALUTAZIONE INTEGRATA

ALLEGATI:

- Allegato 1 – Stato di attuazione del P.T.C. vigente
- Allegato 2 – Aspetti evolutivi dell'economia provinciale
- Allegato 3 – Relazione di sintesi dei laboratori di copianificazione Territorio GR2003
- Allegato 4 – Volume Orizzonti del coordinamento provinciale, a cura di A. Vignozzi, Alinea, Firenze 2005
- 1. Relazione finale dei laboratori di copianificazione Territorio GR2003
- 2. Stato di attuazione del P.T.C. vigente
- 3. Aspetti evolutivi dell'economia provinciale
- 4. Tavole
- P.T.C. vigente: stato di avanzamento delle Azioni Strategiche (scala 1:150.000)
- Laboratorio sulle Azioni: stato di avanzamento delle iniziative (scala 1:150.000).

A seguito dell'integrazione all'Avvio del procedimento e relativa trasmissione di tutti gli elaborati agli Enti e soggetti interessati (i medesimi di cui alla presente fase), sono giunti alla Provincia di Grosseto n. 18 contributi, di cui 3 da Associazioni Ambientaliste, 11 da Enti Pubblici, 1 da Associazioni di Categoria e 3 da soggetti privati.

Come si è dato modo di vedere, la partecipazione all'aggiornamento del PTC è risultata quindi, fin dalle prime fasi, un processo in divenire attraverso il quale i cittadini, gli Enti, le Autorità, le Associazioni Ambientaliste e di Categoria hanno potuto sempre partecipare, oltre ad essere stati invitati a fornire durante tutte le fasi, proposte e contributi in genere.

Per un esame dettagliato di tutti gli elaborati prodotti nelle varie fasi di stesura del P.T.C., si rinvia alla copiosa documentazione da tempo pubblicata sul sito della Provincia www.provincia.grosseto.it.

Pertanto il fondamento della Valutazione integrata, rappresentato dalla partecipazione, si può ritenere sostanzialmente rispettato già a partire dalla prima fase del processo di formazione dello strumento, quale forte integrazione tra programma di valutazione e forme di partecipazione interdisciplinare e pubblica.

2.2 La valutazione intermedia e la decisione

Le risultanze dei Laboratori effettuate in seno alle procedure dell'aggiornamento del PTC, hanno costituito importante elemento per l'evolversi dei contenuti del Piano.

La seconda fase del processo di valutazione integrata è denominata ai sensi dell'art. 7 del regolamento n.4/R del 9 febbraio 2007 "Valutazione intermedia"; in tale fase sono stati definiti gli obiettivi specifici, le azioni per conseguirli con le possibili soluzioni alternative e l'individuazione degli indicatori; la coerenza esterna rispetto al PIT, ai Piani di Bacino, ecc... la probabilità della loro realizzazione, la valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi, anche ai fini della scelta tra le possibili soluzioni alternative; la valutazione dell'efficacia ai fini del perseguimento degli obiettivi; l'eventuale riformulazione o adeguamento delle azioni del PTC ipotizzate e le relative valutazioni; la valutazione di coerenza interna fra linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali e specifici.

I soggetti Istituzionali, le parti sociali, Associazioni e la cittadinanza in genere sono stati invitati a fornire segnalazioni e contributi.

Sulla base di tali elementi, la Provincia è stata quindi chiamata a valutare integrazioni, segnalazioni, contributi e/o modifiche formulando le proprie "controdeduzioni", quindi a redigere la proposta finale di P.T.C. pervenendo alla decisione in merito alla VAS.

Considerata l'importanza della Valutazione del Piano anche in relazione alla definizione dei tempi per la più ampia partecipazione, la Giunta Provinciale nella seduta del 08 Aprile 2008 ha determinato un cronoprogramma contenente i tempi sulle procedure sia della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che dell'aggiornamento del PTC, le cui fasi essenziali possono così riassumersi:

<ul style="list-style-type: none"> MARZO - APRILE 	<p>Incontri Gruppo Tecnico con Assessore Farnetani Definizione Bozza elaborati (stesura finale proposta PTC e Rapporto Ambientale e Relazione di Sintesi)</p>
<ul style="list-style-type: none"> MAGGIO 	<p>Trasmissione Bozza PTC, Rapporto Ambientale Relazione di Sintesi alla Giunta Provinciale Confronto con la Giunta Provinciale: avvenuto Martedì 22 Maggio ore 9.00-19.00</p>
<ul style="list-style-type: none"> LUGLIO 	<p>A) <u>Convocazione Consiglio Provinciale</u> per illustrazione atti: B) <u>Conferenza interna dei Dirigenti A.P. (Aree/Settori):</u> verifica ambientale interna (incontro avvenuto contestualmente alla presentazione alla Giunta Provinciale il 22 maggio e prevista Conferenza di Servizi interna) C) <u>Comunicazione e Trasmissione della Giunta al Consiglio Provinciale della proposta PTC, Rapporto Ambientale e sua Relazione di Sintesi</u> Convocazione Consiglio Provinciale: 11 luglio ore 9.00</p> <p>D) <u>Pubblicazione dell'Avviso sul BURT (n. 30), sul sito WEB della Provincia, sui quotidiani il Tirreno, Il Corriere di Maremma e la Nazione (Edizione nazionale):</u> - titolo del PTC; - proponente; - precedente; sedi per la presa visione (<u>Deposito</u>) Rapp to Ambientale e proposta PTC: Ufficio PTC Via Cavour 16 e Segreteria Generale Piazza Dante; sedi ove consultare la Relazione di Sintesi non tecnica del Rapp.to Ambientale (Comuni e Comunità Montane)</p> <p>E) <u>Trasmissione della proposta PTC</u> a tutti gli Enti/Associazioni interessati in materia ambientale, Province limitrofe, Regione,</p>

	ecc.
• SETTEMBRE / NOVEMBRE	<u>Inizio Ricevimento delle osservazioni e contributi</u> Dalla scadenza delle osservazioni decorrono i 60 gg. per la decisione sulla VAS e l'adozione del PTC da parte del Consiglio Provinciale); termini prorogati al 30/11/2008
• DICEMBRE/GIUGNO	<u>Esame osservazioni</u> e redazione <u>controdeduzioni alla VAS</u> (PARERE MOTIVATO)
• APRILE 2009	A) <u>Decisione</u> del Consiglio Provinciale: ----- <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto Ambientale (parere/giudizio di compatibilità Ambientale VAS); - Parere Motivato su contributi, suggerimenti (Pareri espressi /controdeduzioni); - Dichiarazione di Sintesi (e monitoraggio) <u>Adozione</u> del PTC (Guida al P.T.C., Norme, Schede e Tavole);
• MAGGIO 2009	A) <u>Pubblicazione sul BURT</u> e Sito web della Provincia; informazioni ai media della decisione VAS e dell'adozione PTC; B) <u>Trasmissione degli atti</u> a tutti gli Enti interessati e partecipanti C) <u>Deposito</u> del PTC c/o Ufficio PTC Via Cavour 16
•	<u>Osservazioni PTC</u> (trascorsi 60 gg. dalla pubblicazione sul BURT)
•	<u>Approvazione</u> in Consiglio Provinciale del PTC

Dal prospetto di cui sopra (Cronoprogramma) si evince che nel mese di Luglio 2008 ha avuto inizio la *fase istituzionale intermedia* di partecipazione alla procedura di VAS, mediante la pubblicazione del Rapporto Ambientale e della proposta di PTC, con l'intendimento di concludere i lavori (Decisione Finale) alla fine dei mesi di Marzo – Aprile 2009.

Il Documento di Valutazione e la proposta del “nuovo” Piano sono stati pertanto messi a disposizione dei seguenti Enti (oltre ai soggetti privati):

– Comuni: Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Cinigiano, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano.

– Comunità Montane: Monte Amiata Area Grossetana, Colline Metallifere, Colline del Fiora

– Regione Toscana

– Parco Nazionale Arcipelago Toscano

– Parco Regionale della Maremma

– Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere

– Autorità di Bacino:

Nazionale del Fiume Tevere, Interregionale del Fiume Fiora, Regionali del Fiume

Ombrone e Toscana Coste

- ATO n. 9 - Consorzio per la Gestione dei Rifiuti
- AATO n. 6 - Ombrone (Sistema Idrico Integrato)
- Consorzi di Bonifica e Acquedotto del Fiora s.p.a.
- Province contermini: Livorno, Pisa, Siena, Viterbo
- Agenzie regionali: ARPAT, ARSIA
- Aziende per la Promozione Turistica: Toscana Promozione, APT
- Associazioni di Categoria economiche
- Associazioni ambientaliste
- Associazioni Sindacali
- Ordini Professionali
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso gli organi periferici e funzionali
- Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e suoi organi periferici e funzionali
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Gli elaborati inerenti la valutazione e la proposta di PTC sono stati resi disponibili presso l'ufficio del Garante della Comunicazione, presso la Segreteria Generale, sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Grosseto (www.provincia.grosseto.it) e ne è stata data notizia attraverso la stampa ed i media locali, al fine di favorire la partecipazione di tutti i cittadini in forma singola o associata i quali hanno potuto formulare proposte, fornire contributi, istanze ed osservazioni.

Pertanto i soggetti istituzionali, le parti sociali, Associazioni e cittadinanza in genere sono stati invitati a fornire segnalazioni e contributi.

Sulla base di tali elementi, la Provincia ha valutato integrazioni e/o modifiche formulando le proprie "controdeduzioni" (Parere Motivato) e a redigere la proposta finale del P.T.C. da adottare pervenendo alla decisione in merito alla VAS.

A seguito della procedura di consultazione e pubblicazione sopra riportata, sono stati presentati n. 18 contributi – osservazioni.

Per una migliore qualità tecnica degli atti e per favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa tali segnalazioni, contributi, suggerimenti e osservazioni e relativo parere motivato (accoglimento – totale, parziale o sostanziale - non accoglimento) sono stati raccolti in un'unica articolazione definita "Parere Motivato su contributi, suggerimenti e osservazioni prevenute" a cui si rinvia.

Pertanto, la Provincia ha valutato (la richiesta di motivazioni) integrazioni e/o modifiche formulando le proprie "controdeduzioni" (Parere Motivato) e ha redatto la proposta finale del P.T.C. per l'adozione in Consiglio Provinciale, pervenendo alla decisione in merito alla VAS.

3 RAPPORTO AMBIENTALE

3.1 Premessa

Come si è avuto modo di vedere l'introduzione della VAS ha offerto l'opportunità di avviare un percorso di verifica dei contenuti del piano utilizzando proprio le metodologie di valutazione introdotta dalla normativa vigente.

La VAS non è infatti cosa separata, o altra, rispetto alla pianificazione, ma è strettamente connessa, e a volte anche coincidente.

L'intera procedura della Valutazione Ambientale Strategica funge da supporto alla pianificazione e ai responsabili delle decisioni (la Provincia), fornendo loro informazioni ambientali pertinenti sulle implicazioni positive e negative del Piano.

La VAS si configura, quindi, come una procedura parallela al processo di pianificazione che concorre alla definizione delle scelte di Piano, con pari dignità rispetto ad altri contenuti. Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dalla attuazione delle singole scelte di Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti sia agli obiettivi del Piano che agli obiettivi di sostenibilità.

Nel contempo la VAS individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali effetti / impatti negativi delle scelte operate dal Piano.

Preme comunque precisare che la proposta di PTC è tutta diffusamente incentrata sul principio dello sviluppo sostenibile, *“garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future”* (L. R. 1/05, art. 1).

Il presente documento ha lo scopo, pertanto, di porre le basi per la valutazione delle conseguenze ambientali che si possono determinare con la trasformazione del territorio a seguito della applicazione del Piano soprattutto mediante le politiche locali dei Comuni.

In tal senso la VAS non contiene riferimenti ad alternative, fra cui quella 0.

La valutazione può essere sviluppata mediante utilizzo di strumenti quantitativi o qualitativi; il PTC della nostra Provincia ha puntato a strumenti qualitativi, con liste di controllo (o matrici) nelle quali sono stati incrociati gli obiettivi ed i contenuti del Piano ed criteri di sostenibilità, programmi di monitoraggio e auspiccate simulazioni nel lungo periodo.

Il metodo che utilizza matrici di incrocio tra contenuti del Piano ed un elenco di criteri di sostenibilità, si è ritenuto essere il processo più idoneo per essere applicato al nostro Piano Territoriale (vigente da nove anni) sul quale gli amministratori hanno stabilito di avviare un percorso di aggiornamento, oltre che di adeguamento alla nuova LR 1/05, ai Reg.ti regionali ed al nuovo P.I.T., compresa la componente paesaggistica.

3.2 Metodologia utilizzata

Per un Piano vigente da alcuni anni il cui aggiornamento era in fase di elaborazione avanzata come il P.T.C. della Provincia di Grosseto, e per il quale l'attività di condivisione delle scelte era già stata sin dai primi momenti avviata, si è sviluppata ulteriormente la concertazione a seguito della emanazione della normativa sulla VAS. Pertanto le fasi della proposta di PTC possono così riassumersi:

- Avvio di un *Forum* di discussione con gli attori locali per l'aggiornamento del Piano: Laboratori di Copianificazione: 2003 – 2004 (*Laboratori Territorio GR 2003*) e *Seminari sulla Pianificazione del Territorio*: 2005;
- Verifica sul grado di attuazione e sull'efficacia delle strategie e dei contenuti: 1^a Conferenza di Programmazione del 23 Aprile 2004;
- Riesame degli obiettivi a seguito della emanazione della L.R 1/2005: Integrazione all'Avvio del Procedimento - seduta del Consiglio Provinciale del 3 Luglio 2006;
- Rilettura tecnica del Piano per la individuazione dei punti di forza e dei punti da migliorare con messa a punto dei contenuti rispetto ad ulteriori criteri di sostenibilità: durante tutte le varie fasi di lavoro del gruppo interdisciplinare;
- Verifica strategica di impostazione del Piano, in adeguamento alla direttiva europea, al Dlgs 16 gennaio 2008 n. 4, alle normative-regolamenti regionali ed agli altri strumenti di pianificazione: v. Allegati A, B1, B2 alla presente Relazione- Rapporto Ambientale;
- Verifica complessiva degli obiettivi e dei contenuti del Piano con le metodologie di partecipazione previste dalla normativa ambientale vigente, dei contributi ed osservazioni acquisite, prima di passare alle procedura formali di adozione e approvazione.

La valutazione effettuata sulla base del Regolamento Regionale 4/R (come già rilevato, in fase di adeguamento al Dlgs 4/2008) comprende, come si è visto, un processo di natura "integrata": esprimendosi in termini di coerenza del Piano con gli altri Piani vigenti, in termini di effetti ambientali, sulle risorse naturali e non del territorio ed in termini di effetti territoriali socio-economici, per quello che attiene alla popolazione ed alle attività interessate dal Piano. Il P.T.C. della Provincia di Grosseto nelle sue componenti normativa e programmatica è strutturato in Obiettivi, Prescrizioni, (o vincoli), Direttive Indirizzi (o criteri) e indicazioni. È evidente quindi che la Valutazione Ambientale integrata del Piano ha riguardato l'intero corpo normativo.

Considerata la natura del Piano, quale strumento di pianificazione di area vasta, che contiene criteri che permeano diffusamente anche i contenuti previsionali, le stesse rappresentano elementi normativi di "tutela" delle risorse, tali che possono essere considerate collaboranti nel perseguimento del principio dello sviluppo sostenibile, quindi decisamente a saldo positivo nei confronti degli effetti sulle risorse stesse.

Il Piano è stato quindi valutato:

- Nei suoi Obiettivi generali, nelle sue e Prescrizioni e Direttive, nei suoi Indirizzi programmatici e nelle sue Indicazioni verificandone gli effetti sulle risorse e loro connessione;
- Nei suoi programmi di monitoraggio a medio periodo e nei risultati auspicati nel lungo periodo;
- Nella connessione tra Obiettivi e Norme e pianificazione territoriale generale per la valutazione di coerenza esterna (PIT regionale, P. di Bacino e P. di Tutela delle Acque e PS comunali- Quadro Conoscitivo).

Significativa inoltre al proposito, anche la *Relazione di Incidenza* facente parte anch'essa del PTC e redatta ai sensi del DPR 120/03 e della L.R. 56/2000 per le aree e le influenze sui SIR ed in particolare sul complesso degli habitat e delle specie naturali da essi tutelati.

3.2.1 Il metodo di valutazione per il P.T.C. di Grosseto: i principi

Valutare gli effetti del Piano sull'ambiente, quindi la sostenibilità del P.T.C., ha significato, come si è visto, valutare gli effetti di ogni obiettivo, di ogni prescrizione, di ogni azione ed indirizzo del Piano sulle risorse, esplicitando prioritariamente, quali di esse possano essere interessate dal singolo obiettivo.

Successivamente, confrontando lo stato di ogni singola risorsa, (definito tramite il quadro conoscitivo) con lo stato delle tutele previste nella proposta di Piano e con i presumibili singoli effetti negativi, indesiderati o positivi è stato possibile delineare gli effetti complessivi del Piano sulla singola risorsa e quindi sull'intero arco delle risorse ambientali.

Significativi in tal senso anche il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della Provincia di Grosseto, anno 2000 e il "Documento di Valutazione e monitoraggio del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010", 31/12/2007.

3.2.2 La coerenza interna

Per la sostenibilità interna del Piano sono stati connessi i seguenti elementi (in relazione a tutti i contenuti del PTC), riferiti alle risorse ed attività previste che rappresentano le componenti (più o meno aggregate) del sistema ambientale:

- **Risorse naturali:** aria, acqua e suolo, litorali e fascia costiera, sottosuolo, flora e fauna;
- **Morfologia e insediamenti:** attività acquicole, morfologia territoriale, emergenze morfo – ambientali, permanenze storico – culturali, usi civici, interventi ordinari sul territorio rurale agricolo e non agricolo, struttura insediativi, dimensionamento, articolazione e criteri qualitativi dello sviluppo insediativi, centri storici e tessuti di pregio, attività turistica – secondaria – terziaria, infrastrutture, attrezzature e servizi, mobilità ed energia.

Definite le risorse, sulla base della articolazione normativa, la valutazione si è incentrata sulle Strategie (obiettivi generali) in riferimento ai principi contenuti nella componente statutaria – *Carta dei Principi*, contenente l'interpretazione condivisa del territorio, le attribuzioni di valore conseguenti, le linee di comportamento per il patrimonio ambientale e insediativo quale sorta di "patto sociale", o "accordo collettivo", sulle modalità di gestione delle risorse.

Inoltre la valutazione si è focalizzata sulle Azioni Attuative, quindi le disposizioni regolative da attuare tramite i P.S. e/o R.U. dei Comuni, contenute nel *Codice*, che riporta i criteri per la pianificazione comunale e l'insieme delle regole e procedure coerentemente con gli assunti della *Carta dei Principi*, che guidano le azioni ordinarie di manutenzione, gestione e trasformazione del territorio con carattere prescrittivi.

Poi la valutazione si è incentrata sul programma di Fattibilità (in riferimento agli effetti ambientali e territoriali), quindi la componente programmatica del PTC, contenente l'insieme delle azioni di trasformazione di interesse sovracomunale, corredate dei criteri operativi con cui promuovere e coordinare lo sviluppo in un rapporto di coerenza con la *Carta* e il *Codice*, in cui sono definiti ruoli e modalità operative per il più efficace raggiungimento degli obiettivi.

La combinazione della *Carta* con il *Codice* con il Programma esprime le politiche di sviluppo. Seguono i criteri di sostenibilità, quindi gli effetti ambientali e territoriali contenenti i giudizi valutativi, quali:

- **EFFETTI NEGATIVI:** effetti sicuramente negativi sulla risorsa;
- **EFFETTI POTENZIALMENTE NEGATIVI:** effetti pregiudizievoli laddove l'obiettivo si attua con azioni non esplicitamente compatibili;
- **EFFETTI INDIFFERENTI:** quando nonostante il riferimento dell'obiettivo con la risorsa, non sono presumibili effetti e conseguenze di alcun tipo;
- **EFFETTI POTENZIALMENTE POSITIVI:** effetti positivi se il perseguimento dell'obiettivo si attua con azioni compatibili;
- **EFFETTI POSITIVI:** effetti sicuramente positivi sulla risorsa.

La matrice contiene anche i programmi di Monitoraggio (una sorta di "Agenda") relativi al medio periodo in relazione alla attuazione del Piano per le varie risorse da attuarsi anche con il concorso, se necessario, di ARPAT e la Vision al 2031, quali risultati attesi ed auspicati delle azioni previste nel lungo termine, da verificarsi con Rapporti Periodici (v. All. A alla presente Relazione- Rapporto Ambientale: matrici, contenenti una valutazione delle Norme di P.T.C. - sintesi).

3.2.3 Sintesi dei contenuti del PTC: la valutazione degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana

Per meglio comprendere la natura delle matrici prodotte, quindi la valutazione effettuata occorre ripercorrere gli elementi fondativi ed i contenuti del nuovo PTC elaborato.

Preme precisare come, a seguito dei citati *Laboratori Territorio GR 2003*, sia stato fornito un elenco quanto mai esauriente di esigenze e proposte anche di carattere ambientale (per una esplicita ma anche sintetica lettura si rinvia alla "Guida AL PTC").

Dalla lettura critica di tali domande è scaturito un elenco di obiettivi che sono poi stati discussi e integrati con l'apporto dei soggetti coinvolti fino a costituire delle vere e proprie "parole d'ordine" per l'aggiornamento del Piano.

L'aggiornamento ha confermato tutti i caratteri distintivi del P.T.C. vigente, la cui architettura complessiva ha dato così buona prova di sé in sede di attuazione: struttura modulare, con apparato normativo articolato in Norme vere e proprie e Schede tecniche; distinzione fra enunciati normativi di diversa natura; complementarità fra elaborati di piano e sistema informativo, esauriente e immediatamente disponibile. Alcune peculiarità sono state invece riviste o perfezionate. Ad esempio il nuovo P.T.C. non può più essere definito "Il piano delle tre tavole": pur conservando immutata l'originaria scelta di essenzialità, è stato affiancato ai 3 tematismi di partenza (risorse naturali, sistema paesistico e azioni strategiche) un altro elaborato che riassume le principali politiche in materia di insediamenti e infrastrutture e la Vision sopra enunciata, una tavola-manifesto che restituisce, in veste di asintoto, l'assetto futuro della Provincia a P.T.C. attuato.

Lungi dal costituire un ingenuo "libro dei sogni", quest'elaborato, caratteristico della tradizione operativa dello strategic planning, si pone come vero e proprio atto fondativo dello sviluppo provinciale, una sorta di patto sociale intorno a un modello condiviso che d'ora in avanti impegnerà tutti quanti a mettere in atto le azioni più utili e coerenti al raggiungimento di tale modello. Di più: l'immagine al futuro della provincia costituirà il riferimento per le azioni di trasformazione. L'aggiunta della Guida al P.T.C. completa quel versante strategico che il piano vigente aveva per primo sviluppato nell'esperienza regionale, in sintonia con il riconoscimento che la stessa L.R. 1/05 ha voluto conferire a questa sfera operativa.

Il P.T.C. si articola come il precedente nei contenuti normativi in: Carta dei Principi (gli assunti fondamentali e condivisi-prima definito statuto), il Codice (le disposizioni-direttive) ed il Programma (l'insieme delle azioni sovracomunali). La combinazione della Carta con il Codice esprime le politiche di tutela, mentre la combinazione del Codice con il Programma esprime le politiche di sviluppo; conferendo alle *Schede* il ruolo e la forma di vere e proprie "specifiche tecniche".

Nel quadro di crescente attenzione ai temi dell'**ecologia** il nuovo P.T.C., pur ribadendo l'impostazione di quello vigente, fornisce indirizzi per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse naturali.

Per quanto riguarda la qualità dell'**aria**, vi sono ad esempio criteri più articolati rispetto al Piano vigente, in materia di localizzazione e mitigazione degli insediamenti a impatto elevato, nonché di pianificazione della mobilità e della circolazione. La ricerca di qualità si estende poi per la prima volta ai fenomeni dell'inquinamento acustico (introducendo disposizioni per la tutela degli ambiti sensibili), luminoso (definendo criteri di razionalizzazione degli impianti e di salvaguardia della visione notturna) ed elettromagnetico. Per canto suo la Provincia assume un impegno di monitoraggio e coordinamento di iniziative per l'elevamento degli standard.

Dal punto di vista della struttura dei contenuti normativi l'aspetto più importante, rispetto al Piano vigente, consiste nella riorganizzazione delle disposizioni in materia di **acqua e suolo**.

Considerando che si tratta di due ambiti di fenomeni sistematicamente interrelati, si è infatti scelto di accorparli in un'unica stesura, preferendo semmai differenziare i contenuti, in aderenza all'evoluzione recente delle normative di settore, in relazione alle distinte questioni della prevenzione dei rischi, della tutela delle risorse e dell'uso sostenibile delle stesse.

Ed è proprio quest'ultimo aspetto che, oltre all'estensione e alla precisazione degli accorgimenti per la riduzione dei rischi e del degrado e per la salvaguardia degli acquiferi, ha assorbito le principali attenzioni del P.T.C., sotto forma di un dispositivo che lega l'attuabilità degli sviluppi insediativi alla preventiva disponibilità idrica. All'innovazione normativa corrisponde da parte della Provincia un crescente impegno nella programmazione concertata di ricerche e interventi per incrementare la risorsa disponibile e la sua sicurezza. Si segnala infine, in un quadro di sostanziale conferma delle disposizioni vigenti, lo specifico rilievo conferito alle attività tipiche legate alla risorsa acqua, dalla *risicoltura all'acquicoltura* e con nuovi requisiti circa la diffusione dei campi da golf.

Per quanto attiene più in particolare la risorsa *suolo* si segnalano, oltre agli aggiornamenti collegati all'avanzamento del quadro normativo, le nuove disposizioni e strategie di intervento per il *recupero dei siti inquinati*, la *lotta all'erosione costiera* (indirizzata verso interventi polivalenti in cui l'efficacia specifica si sposti a più ampi effetti di riqualificazione dei luoghi e dell'offerta turistica), la *tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico*. In un quadro di sostanziale continuità, la disciplina sui litorali estende le sue attenzioni anche alla problematica delle *coste rocciose*.

Anche il sistema del **verde** è oggetto di una trattazione particolarmente accurata, che nel garantire conservazione e sviluppo a un patrimonio di raro valore, affronta i *rimboschimenti compensativi* e il problematico rapporto fra alberature lungo strada, caratteri paesistici dei tracciati stradali ed esigenze di sicurezza.

Consolidate, risultano le politiche di mantenimento dei *corridoi ecologici*.

La descrizione normativa dei caratteri identitari del territorio, intesi con l'accezione ampia e spesso della tradizione nordeuropea, era uno dei cardini concettuali e operativi del P.T.C. vigente. L'aggiornamento ha da un lato riequilibrato la chiara centralità della materia integrandola con altri contenuti per il governo del territorio; dall'altro ne ha sensibilmente arricchito e specificato la descrizione.

A tal fine, il patrimonio di conoscenza ha condotto a integrare la lettura precedentemente effettuata, incrociando la suddivisione del territorio in *Ambiti, Sistemi e Unità Morfologiche Territoriali (U.M.T.)* con la categoria trasversale dei *Tipi morfologici*, intesi come modelli di assetto caratteristici del territorio grossetano (quali il bosco montano o il paesaggio del campo chiuso) che con diverse declinazioni ricorrono in molteplici Unità.

Il nuovo PTC ha tradotto una sensibile semplificazione: dalle 64 *U.M.T.* del piano vigente si è passati alle 52 dell'aggiornamento. La grana della lettura viene però ulteriormente affinata articolando ciascuna *Unità* in più *Settori di Paesaggio* (grosso modo una media di quattro o cinque per *Unità*) in corrispondenza dei diversi *Tipi*.

Alla elencazione di ciascuna *U.M.T.* (mediante un'apposita griglia che ne viene a costituire una sorta di diagramma identitario), il Piano fornisce le indicazioni di metodo per i Comuni.

I contenuti del PTC sono raccolti, per quanto riguarda le singole *U.M.T.*, in una Scheda monografica, che presenta importanti novità. Alla Descrizione Normativa e agli Indirizzi per l'Evoluzione (adesso articolati in *Identità da rafforzare* e *Vocazioni da sviluppare*), si sono infatti aggiunti *l'Analisi delle Criticità* ed una *Griglia delle Ammissibilità*, che riassume in un quadro sinottico di immediata lettura i criteri da applicare.

Un'ultima importante innovazione riguarda i contenuti della Descrizione, in cui gli spazi aperti e gli assetti agrari sono stati approfonditi con un'ampia lettura delle indicazioni insediative e dei caratteri costruttivi.

Come naturale in un territorio, quale la Provincia di Grosseto, le cui politiche territoriali sono chiaramente incentrate sul concetto di “distretto rurale”, l’evoluzione dell’ambito rurale riveste un ruolo decisivo nel P.T.C., quindi il modello di sviluppo economico locale non può incentrarsi esclusivamente sulla produzione agricola in sé e per sé. È ormai chiaro che, fermo restando il ruolo insostituibile del settore, in tutto il mondo occidentale il peso dell’agricoltura nella composizione del P.I.L. subisce particolare flessione anche in ragione delle nuove politiche comunitarie, circa il “disaccoppiamento”.

Questo ed altri fenomeni legati a un crescente quadro di competitività globale dove pare imprescindibile che, come dicono molti economisti, ogni realtà locale si concentri su ciò che sa fare meglio degli altri trascurando il resto, hanno fortemente rivoluzionato il quadro strategico del settore nel lungo periodo. Quelli che sembravano gli ambiti privilegiati della piana paiono oggi i più vulnerabili e obsoleti; mentre i territori collinari, finora penalizzati da storiche carenze, appaiono più vocati a sempre meno sporadici successi di nicchia fondati su valori di eccellenza. A questo mutato quadro il nuovo P.T.C. tenta di dare risposte particolarmente sensibili e attente.

Il PTC punta in primo luogo a mantenere la vitalità del **territorio agricolo e rurale** della nostra provincia, dando un’interpretazione il più possibile estensiva alle attività integrative laddove coerenti con gli assetti paesistico-ambientali e con il carattere dei luoghi, con particolare attenzione alle potenzialità della produzione di energia da fonti rinnovabili.

A quest’approccio si lega l’insistita riproposizione, oltre che della cosiddetta “filiera corta” su cui ormai tutti concordano, di modalità di cooperazione e condivisione di risorse e servizi, in un quadro di mutuo apprendimento. Il rilancio dei Poli di Servizio all’agricoltura, che il piano sviluppa sia in termini di Regole che di Azioni, è solo l’aspetto più vistoso di un insieme organico di disposizioni, che permeano sistematicamente i diversi risvolti normativi. Quest’ultimi, si presentano al tempo stesso alquanto più elastici e friendly in relazione alle nuove esigenze. Basta pensare, da un lato, alla più ampia definizione dei requisiti morfologici e contestuali dei P.A.P.M.A.A., dall’altro ai nuovi criteri per l’ammissibilità degli incrementi residenziali, ove pertinentemente motivati.

Emerge altresì in questo campo un sostanziale ridimensionamento della distinzione tra destinazione agricola “esclusiva” e “prevalente” ai sensi della vecchia L.R. 64. Scegliendo di articolare esplicitamente le politiche di sviluppo in relazione agli opposti rischi di congestione e abbandono, si è riservata a questa dicotomia una valenza eminentemente tecnica, assumendo ovunque come default una destinazione “prevalente” e riservando ai Comuni la scelta di qualificare come “esclusive” le sole aree davvero vocate a produzioni di particolare pregio.

Il nuovo PTC si pone anche la questione del **dimensionamento** in relazione alla sostenibilità, sviluppando la distinzione fra *U.T.O.E. insediative* e *U.T.O.E. rurali*. Il principio è ancora quello di sviluppare l’analogia con le antiche mura: i Comuni quindi ritagliano, entro fasce di rispetto di “rurale non agricolo”, i nuovi margini urbani appoggiandoli a segni territoriali forti.

Il PTC punta in tal modo ad eliminare le situazioni insediative incerte e precarie che sogliono costituire la fenomenologia delle frange urbane.

Il PTC articola il territorio in ambiti a forte pressione (ambiti costieri) **Territori ad Elevata Tensione insediativa (T.E.T.I.)**, dai **Territori ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.)**

Gli ambiti *T.E.T.I.* sono dunque oggetto di politiche tese, non solo e non tanto a contenere l’entità complessiva della crescita (da indirizzi più attenti per il dimensionamento complessivo ai criteri più qualificanti per gli interventi sul patrimonio rurale), quanto soprattutto a fornire indirizzi per le modalità più opportune per i nuovi sviluppi (dagli accorgimenti per evitare una

sterile proliferazione di “seconde case” alla verifica dei requisiti di produttività degli interventi, cui si collegano incentivi fortemente mirati).

Di converso gli ambiti *T.E.R.A.* sono investiti da politiche di rivitalizzazione ad ampio spettro, comunque tese, al variare della tematica di riferimento, a garantire la permanenza dei residenti, a favorire il rilancio delle attività presenti o potenziali, a ottimizzare il ruolo ricettivo in un sistema integrato che metta in rete risorse locali talora al di sotto della cosiddetta “massa critica” necessaria per farne attrattori autonomi. In quest’ottica, ad esempio gli indirizzi per gli interventi nei centri antichi intendono coniugare una rigorosa tutela degli aspetti morfologici, ritenuti essenziali all’appetibilità turistica e residenziale dei luoghi, ad una marcata elasticità in termini di modifiche distributive e di interventi di riuso. Mentre le politiche infrastrutturali e per lo sviluppo del commercio prevedono iniziative e incentivazioni tese a garantire la permanenza di una sufficiente dotazione di servizi alle imprese e alla persona. Così pure, in ambito rurale, la disciplina delle trasformazioni si fa viepiù premiale.

Il nuovo PTC ripropone, il modello di sviluppo sperimentato con successo da quello precedente: *crescita equilibrata e diffusa*, fondata sul connubio fra qualità e identità locale e sull’**offerta turistica** come fattore trainante. Peraltro, dall’assunto che vede la disponibilità di crescita edilizia come equiparabile a una risorsa scarsa e preziosa, il Piano desume come corollario l’esigenza di un atteggiamento selettivo nei confronti delle proposte di intervento.

Sia le Azioni Strategiche che i contenuti normativi specificamente dedicati allo sviluppo delle attività economiche sono pertanto anzitutto mirati a favorire in ogni modo, fermi restando gli obiettivi generali di qualità insediativa e inserimento nel contesto territoriale, la crescita di quelle attività che si configurano come contributi seri e di lungo termine al consolidamento del sistema produttivo, commerciale e turistico.

Si intende predisporre a beneficio di tutte le attività economiche una sorta di corsia preferenziale rispetto a un acritico proliferare di alloggi sempre più spesso destinati a ingrossare le fila ormai fin troppo nutrite delle onnipresenti “seconde case”.

Per quanto riguarda i singoli settori, la confermata supremazia del turismo si traduce nell’obiettivo di perseguire una crescita ancora una volta mirata a un ulteriore salto di qualità dell’offerta e alla destagionalizzazione della domanda. A questa finalità corrispondono scelte di varia natura, fra le quali val la pena di rammentare: l’innalzamento dell’agriturismo e gli alberghi di campagna in presenza di attività qualificanti; lo sviluppo pianificato del settore golfistico; la programmazione dei poli ricettivi e delle strutture alberghiere in genere; lo sviluppo dei circuiti integrati e dell’offerta consorziata sull’onda delle esperienze avviate; il rilancio della nautica in forma di filiera organicamente interconnessa al territorio.

Lo sviluppo delle **attività produttive e commerciali** è indirizzato in un’ottica congiunta, che definisce i criteri localizzativi, promovendo la polifunzionalità degli insediamenti. Nel complesso la regolazione del settore è divenuta più elastica e si è arricchita di criteri per l’innalzamento della qualità ambientale, architettonica e spaziale. Fortemente innovativo è infine il coinvolgimento degli edifici produttivi nello sfruttamento delle F.E.R. .

Importante è comunque la politica di promuovere sul mercato globale il ruolo delle Cittadelle del Lavoro proponendole come sistemi integrati di attività e servizi ad elevato grado di funzionalità e di appetibilità ambientale, privilegiando le attività soft con basso impatto ambientale, forte componente di ricerca, elevato valore aggiunto, marcata specializzazione della forza lavoro. Il modello è quello delle technopoles sul tipo Sophia Antipolis.

Nel quadro di accresciuto interesse ecologico, un’attenzione speciale è dedicata allo sviluppo delle **fonti energetiche rinnovabili**, di cui già il Piano precedente era stato antesignano e a cui il nostro territorio appare chiaramente vocato.

In termini quantitativi sono stati distinti due livelli di produzione: strutture per autoproduzione

e impianti (centrali).

Per quanto concerne l'*eolico* il conflitto fra modello ecologico generale e impatti paesistici locali è stato risolto definendo criteri di ammissibilità che consentono comunque uno sviluppo del settore anche per le grandi windfarm, laddove il mini-eolico è ammesso pressoché ovunque.

Lo sfruttamento delle *biomasse* è collegato a criteri ben precisi: si incentiva l'uso di materia prima locale e si incentivano modalità di produzione cooperativa con specifico riferimento alla crescita dei Poli di Servizio all'agricoltura.

Per il *solare* si evidenzia la scelta di svilupparlo come attività connessa privilegiata, ove opportuno secondo anche un principio di delocalizzazione che consente all'imprenditore di gestire impianti, ad esempio, nelle zone industriali.

Il PTC affronta poi le questioni connesse alla **mobilità** (Corridoio Tirrenico, la Due Mari, i collegamenti con i porti e verso l'entroterra, ecc...), lo sviluppo dei **servizi** alla persona ed una rete di **capisaldi infrastrutturali** strategici di varia natura, quali: energetici, ecologici, della cultura, della mobilità, del lavoro, della salute e del tempo libero.

Il nuovo Piano infine disegna il futuro auspicato del territorio con estrema chiarezza, delineando, come già enunciato, una **vision di successo al 2031**, nella piena consapevolezza che si tratta di un asintoto irraggiungibile ma nell'altrettanto piena convinzione che è verso questo assetto ideale che occorre far convergere tutti i processi di trasformazione. La concretezza si ravvisa nel collegamento di ognuno degli obiettivi di dettaglio in cui si articola la Vision agli articoli delle Norme o alle Azioni Strategiche che maggiormente contribuiscono al suo raggiungimento.

In quest'ottica il Piano propone per il territorio un futuro in cui le risorse naturali siano «*non solo uno scrigno di tesori, ma anche un set di attrezzi efficienti e disponibili*», mirando a restituire «*l'ambiente pulito e i suoi profumi per la salute di tutti*» e a garantire «*acqua a volontà, senza rischi né degrado*» e «*una terra "robusta": stabile e sicura*».

In termini di ecosistema e landscape, il motto «*la Maremma è la nostra terra: bella e naturale*» si articola negli slogan «*la "provincia dell'Eden": flora e fauna in armonia con tutti noi*» e «*la campagna toscana è la più bella del mondo; e quella della Maremma ...*».

Per gli *insediamenti* si prefigura «*una rete organica di centri efficienti e ben tenuti, dove vivere è un piacere e abitare una fonte di ricchezza*» e le parole d'ordine sono: «*Mens sana in corpore sano: vitalità diffusa in un quadro di complementarità funzionale*», «*dovunque vai, luoghi inconfondibili e ben curati*» e «*luoghi emergenti per funzioni eccellenti*».

Per le *attività e servizi* l'obiettivo è sviluppare «*eccellenza e identità come fattori di R&S fra sotto tradizione e qualità ambientale*», puntando in particolare sul binomio «*distretto rurale e agricoltura integrata*», sulla prospettiva di poter presto dire «*venite a lavorare nel sistema industriale più "verde" e attraente del mondo!*» e «*parva sed apta mihi: una rete terziaria a misura d'uomo e radicata nel territorio*».

Per il turismo e il leisure l'obiettivo è «*attrezzare la nostra terra per dividerla con quanti nel mondo abbiano gusto e cultura*», sviluppando «*un "distretto integrato" per un'offerta di eccellenza*» sotto l'egida del «*"Mare Maremma": spiagge e porti, hinterland e servizi come moduli interconnessi di un unico organismo sano ed efficiente*» e «*campagna e montagna come sinfonia di seduzioni da primavera a inverno*».

Per le *infrastrutture* si punta a poter affermare che «*tutto funziona, niente disturba*» secondo gli slogan «*libertà e bellezza: muoversi nel territorio secondo il territorio*» e «*verso il futuro con fiducia e coraggio: senza rimpianti, ma neanche ipoteche*».

Lo stato ideale prefigurato dalla Vision non è altro che l'articolazione concreta e a misura dello specifico locale di un modello evolutivo che in estrema sintesi può essere così definito: «*sviluppo diffuso, in assenza di squilibri, fondato sulla valorizzazione delle risorse e delle attrattive ambientali*». All'atto pratico, nello sforzo che il Piano fa per avvicinarsi il più possibile

allo stato ideale prefigurato dalla Vision, questo modello si concretizza in una serie di politiche che possono essere ricondotte alle singole enunciazioni in cui lo stesso modello si articola.

Per una lettura sintetica ma significativa delle politiche che la Provincia intende mettere in essere con l'adeguamento del PTC per la promozione dello sviluppo sostenibile, quindi lo sviluppo diffuso per l'eliminazione degli squilibri e per la valorizzazione dell'ambiente, si rinvia alla "GUIDA AL PTC" che delinea espressamente il carattere integrato della pianificazione e programmazione territoriale.

Per la coerenza interna al PTC si rinvia all' Allegato A della presente Relazione- Rapporto Ambientale (matrici ambientali).

3.2.4 Coerenza esterna

Per quanto concerne la valutazione di coerenza esterna del Piano con gli altri Piani vigenti, in termini di effetti ambientali sulle risorse naturali e non del territorio, oltre a quanto espresso in precedenza, preme evidenziare come la matrice definisca in relazione alle risorse, le coerenze con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale (P.I.T.) e con i Piani di Bacino Idrografici e di Ambito (raffronto fra le Norme/ Schede/ Master Plan e con i P. di Tutela delle Acque) anche in relazione ai contributi pervenuti, articolata secondo i seguenti obiettivi:

- Coerente
- Indifferente

Non sono quindi emersi elementi di incoerenza o contrasto.

Inoltre la valutazione esterna concerne, per le medesime risorse, la coerenza dei P.S. comunali (Quadro Conoscitivo) approvati, adottati e quelli in corso di formazione, in un quadro sinergico di coordinamento delle politiche territoriali con gli strumenti della pianificazione comunale.

Per la coerenza esterna al PTC si rinvia agli Allegati B1 e B2 della presente Relazione- Rapporto Ambientale (matrici).

3.2.5 Verifica tecnica

Ai fini della verifica tecnica per la Valutazione Strategica degli effetti territoriali, sociali ed economici e sulla salute umana, si può ritenere che la proposta di P.T.C., a seguito delle coerenze interne ed esterne di cui sopra, ed a seguito dei correttivi apportati sulla base dei contributi / osservazioni pervenuti, non contenga sostanzialmente ricadute ed effetti negativi o potenzialmente negativi in quanto tutte le Strategie, le Azioni Attuative ed il Programma di Fattibilità, soddisfano requisiti e criteri di sostenibilità.

Le caratteristiche del processo programmatico e la struttura del Piano non hanno reso significativo procedere ad una analisi delle alternative che hanno condotto alla scelta dei contenuti del P.T.C. nella loro forma attuale.

Si ritiene inoltre che l'aggiornamento del P.T.C. contribuirà a far proseguire l'andamento positivo socio-economico già riscontrato con l'attuazione del piano in vigore così come evidenziato nella relazione "Aspetti evolutivi dell'economia provinciale", presentata all'Avvio del procedimento nel luglio 2006.

La definizione della valutazione strategica è scaturita inoltre, come già rilevato, anche dai pareri, dalle segnalazioni, dalle proposte e dai contributi forniti alla Provincia da tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti e interessati, che sono stati fin dall'Avvio del procedimento invitati a partecipare e da tutti coloro che prenderemo parte alla prosecuzione dei lavori di aggiornamento del P.T.C. a seguito dell'adozione.

E' stato quindi compito della Provincia esaminare gli esiti del processo di valutazione strategica ai fini della decisione, prima della adozione in Consiglio Provinciale.

4. MISURE DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio "assicura il controllo degli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.T.C. approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente eventuali impatti negativi e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi anche, se necessario, del sistema delle Agende Ambientali (art. 18 Dlgs 4/08).

Pertanto il monitoraggio ha il fine sia di valutare gli effetti ambientali del P.T.C. che di adottare eventuali misure correttive, nel corso dell'attuazione del Piano stesso. Nell'ipotesi quindi di una durata del Piano pari a 10 anni, si è ritenuto valutare con cadenza biennale il Piano stesso.

In tal senso il P.T.C. si pone di monitorare, oltre ai criteri generali della Vision:

- Verifica, laddove necessario, delle componenti del Quadro Conoscitivo;
- Verifica delle azioni provinciali contenute nel Programma delle Norme oltre al monitoraggio delle risorse ed in particolare:
 - L'inquinamento atmosferico, gassoso, acustico e luminoso di cui all'art. 9 delle Norme;
 - le autorizzazioni rilasciate per commisurarle all'effettiva capacità dei corsi d'acqua di cui all'art. 10 delle Norme;
 - la redazione di un apposito piano integrato al fine di ottimizzare il coordinamento concreto degli strumenti di pianificazione, della fiscalità locale e delle azioni per lo sviluppo culturale e socio-sanitario etc. in ciascuna "Città".
- Verifica di coerenza con gli strumenti della pianificazione comunale e gli atti di governo del territorio, quindi il grado di coerenza interna al P.T.C. valutata sulle eventuali richieste di modifica.